



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 19 marzo 2020, svoltasi in modalità telematica, composta dai Magistrati:

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Savagnone Luciana | - Presidente |
| Carra Anna Luisa | - Consigliere |
| La Porta Adriana | - Consigliere |
| Parlato Adriana | - Consigliere |
| Sperandeo Alessandro | - Consigliere |
| Abbonato Luciano | - Consigliere - relatore |
| Tozzo Ignazio | - Consigliere |
| Calvitto Tatiana | - Referendario |
| Tea Antonio | - Referendario |

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V° della parte

seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR del 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la nota prot. n. 001754 del 16 febbraio 2016 del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, indirizzata a tutti gli enti locali siciliani, con la quale, al fine di evitare pronunce di inammissibilità, si è ritenuto necessario che tutte le richieste di parere contengano una apposita ed esplicita attestazione, resa sotto la propria responsabilità da parte del soggetto legittimato a richiedere il parere, riguardante la sussistenza di tutti i requisiti indispensabili per scrutinare l'ammissibilità oggettiva della consultazione;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Giardini Naxos in data 13/02/2020, acquisita in pari data al protocollo Cdc. n. 1724 del 14/02/2020.

vista l'ordinanza presidenziale n. 40/2020/CONTR del 16 marzo 2020, con cui il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio tenutasi in video conferenza;

udito il magistrato relatore, dott. Luciano Abbonato;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota richiamata in epigrafe il Sindaco del Comune di Giardini Naxos chiede di conoscere il parere della Sezione in ordine ai provvedimenti da adottare da parte dell'amministrazione comunale in relazione ad "attività extra istituzionale non autorizzata da parte di un dipendente part-time con prestazione pari a 18 ore settimanali (quindi pari al 50% rispetto al tempo pieno), tra l'altro perdurante da un anno" in favore di un "soggetto privato".

In via preliminare, la richiesta di parere va reputata ammissibile sotto il profilo

soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'Ente.

La richiesta tuttavia non risulta ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Al riguardo bisogna tener conto dei criteri elaborati dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 1 del 2004, e dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati - per la delimitazione del concetto di contabilità pubblica - da ciò che è stato stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con deliberazione n. 54/2010/CONTR.

La giurisprudenza ha quindi ripetutamente sottolineato che la funzione consultiva, attribuita alla Corte dei Conti dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti "materie di contabilità pubblica", ma deve riguardare "tematiche di portata ed interesse generali", non potendo esplicitarsi in ordine a "singoli fatti gestionali" di pertinenza dell'Amministrazione, che conducano all'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali (v., *ex plurimis*, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR).

A tal proposito, con nota presidenziale di questa Sezione n. 1754 del 16/02/2016, è stato chiarito che al fine di evitare le pronunce di inammissibilità appare necessario che tutte le richieste contengano anche un'apposita ed esplicita attestazione riguardante la sussistenza di tutti i seguenti requisiti:

- I. assenza di provvedimenti già adottati dall'amministrazione, non essendo consentita la verifica *ex post* della loro regolarità o legittimità né tantomeno l'ingerenza della Corte nell'attività di amministrazione attiva;
- II. assenza di dirette e/o potenziali commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti;
- III. assenza per quanto di conoscenza, di interferenze con procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi o penali, potenziali o in corso.

A tal proposito si rileva che nel caso di specie il Sindaco ha limitato l'attestazione ai soli primi due punti sopra richiamati; va inoltre evidenziato che non può escludersi che la fattispecie rappresentata dal Comune possa interferire con le funzioni giurisdizionali esercitate dalla Corte dei Conti.

Si ravvisa infine che la materia in argomento non può considerarsi rientrante nell'ambito della "contabilità pubblica", trattandosi *prima facie* di violazione del dovere di esclusività del rapporto di lavoro.

Ulteriori motivi derivanti dallo scrutinio dell'effettiva inerenza del quesito a "tematiche di portata e interesse generale" risultano assorbiti.

PQM

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali, nonché segnalata alla Procura regionale della Corte dei conti.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2020.

Il Magistrato Relatore
(Luciano Abbonato)

Il Presidente
(Luciana Savagnone)

Depositato in Segreteria il 30 marzo 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Boris Rasura)